



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO

Composta da:

Dott. ssa Maria Gabriella MARIANI	PRESIDENTE
Dott. Piero ROCCHETTI	CONSIGLIERE
Dott. ssa Patrizia VISAGGI	CONSIGLIERE Rel.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa di lavoro iscritta al n.ro **927 /2017** R.G.L.

promossa da:

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - INPS, con sede in Roma, via Ciro il Grande 21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Franca Borla e Marina Cappiello, giusta procura generale alle liti rilasciata per atto notaio Paolo Castellini del 23.7.15, elettivamente domiciliato in Torino Via Arcivescovado n. 9, presso l'Ufficio Legale Distrettuale dell'Istituto.

APPELLANTE

CONTRO



BOTTASSO PIERO (C.F. BTPRI56L06D205T),
rappresentato e difeso per delega in atti dall'Avv. Ivan Giordano
ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Nicola
Salvini in Torino, Via Susa n.42

APPELLATO

Oggetto: pensione

CONCLUSIONI

Per l'appellante:

Come da ricorso depositato il 9.11.2017

Per l'appellato:

Come da memoria depositata il 8.10.2018

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso diretto al Tribunale di Cuneo Piero Bottasso evocava in giudizio l'I.n.p.s. per sentirsi riconoscere il diritto a percepire il trattamento pensionistico di cui alla salvaguardia L.208/2015 a far data dal marzo 2016 anziché dal maggio 2016, con conseguente condanna dell'Ente convenuto alla ricostituzione di detta pensione.

A sostegno della domanda esponeva il ricorrente che in data 22.2.2016 aveva presentato all'I.n.p.s. istanza di verifica del diritto all'accesso a tale beneficio e che solo dopo la risposta positiva dell'Istituto, comunicatagli il 4.4.2016, aveva potuto presentare domanda di pensione in data 19.4.2016, sicchè solo il ritardo dell'I.n.p.s. nell'espletamento della procedura aveva determinato il differimento della decorrenza del trattamento



pensionistico.

Costituendosi in giudizio l'I.n.p.s. contestava le avverse pretese chiedendone la reiezione.

Con sentenza n.193/2017 pubblicata il 14.9.2017 il Tribunale accoglieva il ricorso condannando l'I.n.p.s. al pagamento delle spese di lite.

Avverso tale sentenza proponeva appello l'I.n.p.s. chiedendone l'integrale riforma.

Resisteva l'appellato chiedendo la reiezione del gravame.

All'udienza di discussione del 17.10.2018 la Corte decideva la causa come da separato dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Tribunale ha accolto il ricorso affermando che l'istanza di verifica non può considerarsi esplorativa e allora la domanda di pensione non può che ritenersi già implicita nella domanda di verifica, pur necessaria, poi un'autonoma domanda e che, inoltre, non vi è motivo di ritenere che il momento di presentazione della domanda rilevi, se successiva all'istanza di verifica, ove la circostanza sia determinata dai tempi nella disponibilità dell'Istituto e non dell'interessato.

L'I.n.p.s. censura la sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art.22, co.5, L.153/1969 e dell'art.24, co.5, D.L.201/2011, convertito in L.214/2011, in relazione all'art.1 commi 262-270, L.2018/22015, nonché per erronea ricostruzione dei fatti causa.

In sintesi, l'Istituto osserva che una cosa è la domanda di verifica



del diritto a pensione sulla base della salvaguardia introdotta dalla L.208/2015, altra cosa è la domanda di pensione che individua il momento a decorrere dal quale, in presenza dei necessari requisiti, questa può essere erogata. Del resto, la legge 208/2015 non condiziona la presentazione della domanda amministrativa di pensione al previo espletamento dell'attività di monitoraggio e verifica prevista dalla stessa legge e, d'altro canto, nessuna disposizione della normativa di riferimento autorizza a ritenere che sia preclusa la presentazione della domanda di pensione, fino all'espletamento delle procedure previste in materia di salvaguardia dall'art.1, commi 263-270, L.208/2015.

L'appello è fondato.

La normativa in esame disciplina la c.d. "settimana salvaguardia" prevedendo l'applicazione delle regole di pensionamento (requisiti di accesso e regime delle decorrenze) non più in vigore dal 1°.1.2012, nei confronti di determinati soggetti e, per quanto qui interessa, l'art.1, commi 267 e 268, testualmente dispone:

"267. Il trattamento pensionistico, con riferimento ai soggetti di cui al comma 265, non può avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.

268. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori



salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui ai commi da 263 a 270 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione e dei limiti di spesa anche in via prospettica determinati ai sensi dei commi 265 e 270, primo periodo, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dai commi da 265 a 267..".



Il comma 265 prevede che: *“Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando, nei limiti definiti ai sensi del comma 263, le salvaguardie previste dall'articolo 24, comma 14, del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, e successive modificazioni, dall'articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, dall'articolo 1, commi da 231 a 234, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, dagli articoli 11 e 11-bis del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e successive modificazioni, dall'articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, dall'articolo 1, commi da 194 a 198, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dall'articolo 2 della legge 10 ottobre 2014, n. 147, e dai relativi decreti attuativi del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° giugno 2012, 8 ottobre 2012, 22 aprile 2013 e 14 febbraio 2014, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2012, n. 17 del 21 gennaio 2013, n. 123 del 28 maggio 2013 e n. 89 del 16 aprile 2014, continuano ad applicarsi ai*



seguenti soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:....”

La normativa in esame, dopo aver individuato al comma 263 le risorse finanziarie stanziare per le diverse operazioni di salvaguardia già intervenute, individua la categoria dei soggetti ai quali continuano ad applicarsi i requisiti di accesso e il regime delle decorrenze vigenti prima dell'entrata in vigore del D.L.201/2011, convertito in L.214/2011, ancorchè maturino i requisiti di pensionamento dopo il 31.12.2011. Il comma 270 stabilisce inoltre il limite numerico e di spesa che delimitano l'accesso alla salvaguardia per le categorie di lavoratori individuati.

Per quanto rileva ai fini della decisione, da tali disposizioni è dunque desumibile che:

- il trattamento pensionistico dei soggetti che beneficiano della c.d.salvaguardia non può avere decorrenza anteriore a quella di entrata in vigore della legge stessa, ossia il 1°.1.2016;
- per beneficiare della salvaguardia i lavoratori devono presentare istanza nel termine di decadenza di 60 gg dall'entrata in vigore della legge stessa, ossia entro il 1°.3.2016;
- l'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui ai commi da 263 a 270 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011 ed inoltre, qualora dal



monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione e dei limiti di spesa anche in via prospettica determinati ai sensi dei commi 265 e 270, l'Inps non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dai commi da 265 a 267.

E' dunque chiaro che le disposizioni in esame non precludono la presentazione della domanda di pensione unitamente all'istanza di accesso alla salvaguardia e che le operazioni di monitoraggio effettuate dall'I.n.p.s. sono in primo luogo finalizzate al rispetto dei limiti di contingentamento e di spesa posti dal legislatore, sicchè al superamento di questi, l'Istituto è autorizzato a non prendere in esame le domande di pensione di accesso alla salvaguardia.

Può dunque concludersi che le operazioni di verifica sull'istanza di accesso ai benefici e le operazioni di monitoraggio non incidono in alcun modo sulla possibilità di inoltro della domanda di pensione, tant'è che secondo quanto affermato dall'I.n.p.s. e non contestato dall'odierno appellato, i patronati, per prassi inoltrano contemporaneamente sia l'istanza di accesso ai benefici (evidentemente soggetta alla verifica dell'Istituto in merito alla sussistenza dei necessari requisiti), sia la domanda di pensione.

Sotto tale ultimo profilo vale evidenziare che il D.L. 201/2011, convertito in L.214/2011, ha sostituito le pensioni di vecchiaia anticipata e di anzianità con le pensioni di vecchiaia e pensione



anticipata stabilendo all'art.24 co.5 che per i soggetti che maturano i requisiti pensionistici dal 1.1.2012 non si applica il sistema delle "c.d.finestre mobili", di cui all'art.12 D.L.78/2010, convertito in L.122/2010.

Ne consegue che ai sensi dell'art. 6L.155/1981 e dell'art.22 co.5 L.153/1969, il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo alla domanda.

Poiché nel caso di specie è documentato che l'appellato ha presentato in data 22.2.2016 l'istanza di accesso alla salvaguardia e in data 19.4.2016 la domanda amministrativa di pensione, il suo trattamento pensionistico non può che avere decorrenza dal 1°5.2016.

Per le argomentazioni esposte, assorbenti ogni diverso rilievo, in accoglimento dell'appello è respinta la domanda proposta con l'originario ricorso introduttivo.

Sussistono i requisiti di cui all'art.152 disp. att. c.p.c. per compensare le spese del doppio grado.

P . Q . M .

Visto l'art. 437 c.p.c. .

In accoglimento dell'appello respinge la domanda proposta con il ricorso introduttivo;

compensa le spese di entrambi i gradi.

Così deciso all'udienza del 17.10.2018

IL CONSIGLIERE Est.

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Patrizia VISAGGI Dott.ssa Maria Gabriella MARIANI



